



REGOLAMENTO TECNICI FEDERALI E OPERATORI SOCIETARI E SCOLASTICI

INDICE:

TITOLO I

DISCIPLINA DELL'INSEGNAMENTO DEL BRIDGE

Capo I - Norme generali

Art.1 Autorizzazione e abilitazione all'insegnamento

Capo II - Insegnanti Tecnici: qualifiche e abilitazioni

Art.2 Tecnici Federali

Art.3 Professori

Art.4 Maestri

Art.5 Istruttori

Art.6 Formatori Giovanili

Art.7 Istruttori Giovanili

Capo III - Operatori Societari e Scolastici: qualifiche e abilitazioni

Art.8 Operatori Societari

Art.9 Operatori Scolastici

Art.10 Promotori

Art.11 Divulgatori

Art.12 Precettori

Art.13 Uditori

Capo IV - Iscrizione all'Albo Tecnici Federali e al Registro Operatori Societari e Scolastici

Art.14 Prerequisiti per l'iscrizione all'Albo Tecnici Federali e al Registro Operatori Societari e Scolastici

Art.15 Domande di iscrizione

Art.16 Iscrizione all'Albo Tecnici Federali

Art.17 Iscrizione al Registro Operatori Societari e Scolastici

Art.18 Quote di iscrizione

Art.19 Cancellazione dall'Albo Tecnici Federali e dal Registro Operatori Societari e Scolastici

Art.20 Acquisizione di qualifica superiore

Art.21 Benemerito dell'Insegnamento

TITOLO II

FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, ABILITAZIONE DIRITTI E DOVERI

Capo I - Formazione, aggiornamento e prove abilitanti

Art.22 Corsi di Formazione e di Aggiornamento

Art.23 Abilitazione e qualifica a Promotore

Art.24 Abilitazione e qualifica ad Istruttore o Maestro

Art.25 Verbale d'esame

Capo II - Diritti e doveri degli iscritti

Art.26 Funzione e titolo

Art.27 Doveri degli iscritti

Art.28 Trasmissione degli elenchi

- Art.29 Deontologia
- Art.30 Commissione di Disciplina
- Art.31 Competenza della Commissione di Disciplina
- Art.32 Procedimento e sanzioni
- Art.33 Commissione Disciplinare d'Appello

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Art.34 Cancellazione della qualifica di Istruttore Federale e nuova qualifica
- Art.35 Cancellazione della qualifica di Monitore e nuova qualifica
- Art.36 Cancellazione delle qualifiche Onorarie e nuova qualifica

TITOLO I

DISCIPLINA DELL'INSEGNAMENTO DEL BRIDGE

Capo I - Norme generali

Art. 1 - Autorizzazione e abilitazione all'insegnamento

L'insegnamento del bridge in Italia è consentito solo a coloro che abbiano ottenuto dalla Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB) la qualifica di Tecnico Federale o agli Operatori Scolastici e Societari che si occupano della diffusione del bridge sul territorio. I Tecnici Federali possono ottenere la speciale abilitazione all'Insegnamento Giovanile.

Capo II - Tecnici Federali: qualifiche e abilitazioni

Art. 2 - Tecnici Federali

Sono Tecnici Federali:

- a) i Professori
- b) i Maestri
- c) gli Istruttori

La qualifica di Tecnico Federale si acquisisce, avendo i prerequisiti indicati dal presente Regolamento, frequentando i corsi indetti dalla FIGB e superando gli esami. Professori, Maestri e Istruttori vengono iscritti all'Albo Tecnici Federali e ricevono una speciale Tessera Federale che ne documenta l'iscrizione annuale ed una Targa nominativa da esporre presso propria la sede operativa.

Art. 3 - Professori

La qualifica di Professore è attribuita dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente del Settore Insegnamento, a quei Maestri che si siano particolarmente distinti nel miglioramento della didattica e della metodologia dell'insegnamento.

Art. 4 - Maestri

La qualifica di Maestro è attribuita dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente del Settore Insegnamento, agli Istruttori attivi che presentano una anzianità di qualifica pari ad almeno cinque anni o che comunque risultano in possesso della qualifica di prima categoria, nell'ambito delle categorie giocatori FIGB, e che abbiano superato con esito favorevole l'esame di abilitazione. Il Maestro può svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale.

Art. 5 - Istruttori

La qualifica di Istruttore è attribuita dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente del Settore Insegnamento, ai Promotori attivi che abbiano conseguito almeno la qualifica di seconda categoria, nell'ambito delle categorie giocatori FIGB, e che abbiano superato con esito favorevole l'esame di abilitazione. L'Istruttore può svolgere la propria attività in ambito regionale.

Art. 6 - Formatori Giovanili

L'abilitazione speciale a Formatore Giovanile è attribuita dal Consiglio Federale - CF -, su proposta del Presidente del Settore Insegnamento, agli Istruttori Giovanili in possesso della qualifica di Professore o Maestro che abbiano partecipato con profitto agli appositi stage di formazione indetti della FIGB e superato l'esame abilitante. Al Formatore Giovanile sono ulteriormente attribuiti compiti di formazione degli Istruttori Giovanili.

Art. 7 - Istruttori Giovanili

L'abilitazione speciale a Istruttore Giovanile è attribuita dal CF, su proposta del Presidente del Settore Insegnamento, ai Tecnici Federali, regolarmente iscritti all'Albo, che abbiano partecipato agli appositi stage di formazione indetti della FIGB e superato lo speciale esame abilitante.

Capo III - Operatori Societari e Scolastici: qualifiche e abilitazioni

Art. 8 - Operatori Societari

Sono Operatori Societari i Promotori ed i Divulgatori; vengono iscritti al Registro Operatori Societari e ricevono una speciale Tessera Federale che ne documenta l'iscrizione annuale.

Art. 9 - Operatori Scolastici

Sono Operatori Scolastici i Precettori e gli Uditori; vengono iscritti al Registro Operatori Scolastici e ricevono una speciale Tessera Federale che ne documenta l'iscrizione annuale.

Il Presidente del Settore Insegnamento può autonomamente attribuire la qualifica temporanea di Operatore Scolastico per iniziative specifiche, in casi di provata necessità ed urgenza; tale qualifica ha validità per la durata dell'anno scolastico ed i soggetti a ciò espressamente abilitati non rientrano nelle liste degli operativi effettivi.

Art. 10 - Promotori

I Promotori sono autorizzati all'insegnamento del bridge, nell'ambito societario di un Affiliato, limitatamente ai corsi di primo livello ed ottengono tale qualifica solo a seguito di stage di formazione ed esito positivo del test di verifica.

La qualifica di Promotore è attribuita ai tesserati che abbiano conseguito almeno la qualifica di terza categoria, nell'ambito delle categorie giocatori FIGB; la qualifica è temporanea ed ha validità di tre anni; trascorso tale termine il Promotore automaticamente decade. Il Promotore, dopo un anno di pratica attiva notificata, può frequentare il corso di formazione e successivamente sostenere l'esame per ottenere la qualifica di Tecnico Istruttore.

Art. 11 - Divulgatori

I Divulgatori si occupano della diffusione del gioco del bridge limitatamente all'ambito provinciale della Associazione Sportiva Dilettantistica di appartenenza.

I Divulgatori vengono nominati, in difetto di personale operativo, su indicazione del Presidente della Associazione Dilettantistica Sportiva di appartenenza e ratifica del Presidente del Settore Insegnamento.

Sono istruiti ed esclusivamente autorizzati allo svolgimento del programma indicato dalla Scuola Bridge Base per la promozione del gioco.

La qualifica ha validità temporanea di un anno, trascorso tale termine il Divulgatore automaticamente decade.

I Divulgatori possono ottenere la qualifica di Promotore mediante stage di formazione ed esito positivo del test di verifica.

Art. 12 - Precettori

Sono Precettori gli insegnanti di ruolo, precari o in altra situazione, ma comunque con titolo all'insegnamento rilasciato dal MIUR o dipendenti dallo stesso Ministero, entrambi in attività o in quiescenza, che abbiano partecipato a stage conoscitivi e formativi «Bridge a Scuola» e superato con esito favorevole il test di verifica.

Il Precettore svolge la propria attività presso l'Istituto Scolastico nel quale insegna. In casi particolari, il Precettore, può richiedere la deroga per insegnare in altri Istituti o operare come Divulgatore.

Art. 13 - Uditori

Sono Uditori gli insegnanti di ruolo, precari o in altra situazione, ma comunque con titolo all'insegnamento rilasciato dal MIUR, o dipendenti dello stesso Ministero, che abbiano partecipato a stage conoscitivi e formativi del «Bridge a Scuola». L'Uditore svolge la propria attività presso l'Istituto Scolastico nel quale insegna.

Capo IV - Iscrizione all'Albo Tecnici Federali o al Registro Operatori Societari e Scolastici

Art. 14 - Prerequisiti per l'iscrizione all'Albo Tecnici e al Registro Operatori Societari e Scolastici

La richiesta di iscrizione all'Albo Tecnici Federali o al Registro Operatori Societari e Scolastici è subordinata ai seguenti prerequisiti:

- a) possesso di cittadinanza italiana; per gli stranieri è necessario essi siano residenti o domiciliati in Italia e tesserati presso la FIGB da almeno un biennio;
- b) conseguimento di diploma di scuola media superiore;
- c) non aver riportato condanne per delitto doloso, né squalifiche o inibizioni sportive complessivamente

superiori ad un anno, né procedimenti disciplinari in corso;

d) età non inferiore ad anni ventiquattro e non superiore a sessantacinque;

Art. 15 - Domande di iscrizione

Le domande di iscrizione all'Albo Tecnici Federali o al Registro Operatori Societari e Scolastici, o quella relativa al passaggio a categoria superiore, devono essere presentate alla Segreteria del Settore Insegnamento e devono essere corredate da dichiarazione, sotto la propria responsabilità, del possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.

Art. 16 - Iscrizione all'Albo Tecnici Federali

All'Albo Tecnici Federali sono iscritti gli insegnanti di bridge che hanno ottenuto l'abilitazione, di cui all'Art.4 del Regolamento Settore Insegnamento, disciplinata dal presente Regolamento (Art. 23-24). Tutti gli aventi diritto sono iscritti con un numero d'ordine progressivo; nell'Albo, inoltre, sono indicate la data di nascita, l'indirizzo ed il luogo di svolgimento dell'attività, nonché la data di iscrizione e sono annotate le qualifiche assunte e le data di assunzione delle stesse.

Il cambio di qualifica non modifica il numero di iscrizione all'Albo.

Art. 17 - Iscrizione al Registro Operatori Societari e Scolastici

Al Registro Operatori Societari e Scolastici Tecnici Federali sono iscritti gli insegnanti di bridge che hanno ottenuto l'abilitazione, di cui all'Art.4 del Regolamento Settore Insegnamento, disciplinata dal presente Regolamento; nel Registro sono indicate la data di nascita, l'indirizzo ed il luogo di svolgimento dell'attività, nonché la data di iscrizione.

Art. 18 - Quote di iscrizione

Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente del Settore Insegnamento, delibera ogni anno l'ammontare delle quote di iscrizione all'Albo Tecnici Federali e al Registro degli Operatori Societari e Scolastici per l'anno successivo, differenziandole ove lo ritenga opportuno per le diverse qualifiche.

Le quote devono essere versate entro e non oltre il 31 marzo successivo.

La Segreteria Federale provvederà ad inviare la Tessera Federale comprovante la regolarità del tesseramento.

Il mancato versamento della quota annuale comporta la temporanea sospensione dall'iscrizione all'Albo Tecnici Federali ed al Registro Operatori Societari e Scolastici e dall'esercizio dell'attività professionale, che resta quindi inibito sino alla regolarizzazione del versamento.

Art. 19 - Cancellazione dall'Albo Tecnici Federali e dal Registro Operatori Societari e Scolastici

La cancellazione dall'Albo Tecnici Federali e dal Registro Operatori Societari e Scolastici è deliberata dal CF su proposta del Settore Insegnamento:

- a) quando l'iscritto rinuncia all'iscrizione;
- b) quando sia venuto a mancare l'esercizio dell'attività;
- c) quando siano venuti a mancare i requisiti di iscrizione;
- d) in caso di mancato pagamento della quota federale;
- e) in caso di radiazione.

Ciascun iscritto può richiedere la cancellazione dall'Albo Tecnici Federali o dal Registro Operatori Societari e Scolastici, inviando le proprie dimissioni alla Segreteria del Settore Insegnamento. L'eventuale e successiva richiesta di reinserimento sarà possibile solo a seguito di partecipazione ad uno stage di formazione o aggiornamento ed a una prova di verifica.

Art. 20 - Acquisizione di qualifica superiore

L'acquisizione della qualifica superiore, salvo quanto esplicitamente previsto dal presente Regolamento, può essere richiesta soltanto quando l'insegnante abbia rivestito la qualifica inferiore per un periodo di tempo minimo di almeno due anni.

Art. 21 - Benemerito dell'Insegnamento

Il Consiglio Federale può attribuire a suo insindacabile giudizio la qualifica onoraria di «Benemerito dell'Insegnamento» a Tecnici Federali o Operatori Societari e Scolastici che si siano particolarmente distinti e che abbiano acquisito meriti o benemerienze particolari. La qualifica è vitalizia.

TITOLO II

FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E ABILITAZIONE

DIRITTI E DOVERI

Capo I - Formazione, aggiornamento e prove abilitanti

Art. 22 - Corsi di Formazione e di Aggiornamento

I corsi di formazione e di aggiornamento vengono effettuati in ambito regionale o interregionale e sono attivati, sentito il parere del Presidente del Comitato Regionale che ne cura l'ospitalità, dal Presidente del Settore Insegnamento, che indica il Tecnico responsabile della tenuta del corso.

La frequenza ai corsi è obbligatoria per l'ottenimento delle qualifiche a Promotore ed Istruttore.

Gli argomenti, le materie e le modalità di svolgimento dei corsi vengono comunicate dalla Segreteria agli aventi diritto.

Art. 23 - Abilitazione e qualifica a Promotore

L'abilitazione all'insegnamento e la qualifica a Promotore si ottiene mediante verifiche scritte, orali e pratiche, valutate dal Tecnico incaricato, nell'ambito dei corsi di formazione regionali.

La domanda per la frequenza dei corsi abilitanti deve essere comunicata per iscritto al Comitato Regionale di appartenenza del Tesserato; il Comitato Regionale provvederà, in seguito, ad inoltrare la richiesta alla Segreteria del Settore Insegnamento.

Art. 24 - Abilitazione e qualifica ad Istruttore o Maestro

La qualifica ad Istruttore o Maestro si ottiene mediante esame da sostenersi in sede unica nazionale.

Il Presidente del Settore Insegnamento, entro il 30 Settembre di ogni anno, predispose il calendario, per l'anno successivo, delle date d'esame per l'ottenimento delle qualifiche di Istruttore e Maestro.

Il calendario viene depositato presso la Segreteria Federale e trasmesso ai Comitati Regionali ed ai Coordinatori Didattici Regionali.

Gli esami sono pubblici e articolati su prove orali, scritte e pratiche e vertono sulla pedagogia, sulla didattica, sulla conoscenza del gioco, sul codice di Gara e sui Regolamenti Federali.

La Commissione Esaminatrice, indicata dal Presidente del Settore Insegnamento, respinge i candidati a suo insindacabile giudizio sulla base delle prove d'esame; i candidati respinti possono ripetere la prova d'esame dopo un periodo di tempo non inferiore ad un anno.

La richiesta di iscrizione all'esame di Istruttore, dopo aver sostenuto lo stage di formazione in sede regionale, deve essere effettuata per iscritto presso la Segreteria del Settore Insegnamento, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

La richiesta di iscrizione all'esame di Maestro deve essere effettuata per iscritto presso la Segreteria del Settore Insegnamento, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 25 - Verbale d'esame

Delle prove d'esame (Istruttori - Maestri) o delle verifiche abilitanti (Promotori) deve essere redatto uno specifico verbale con l'indicazione sintetica di tutta l'attività svolta, dei criteri adottati e dei risultati conseguiti dai candidati. Il verbale deve essere depositato presso la Segreteria Federale e i documenti relativi alle prove d'esame, unitamente al giudizio conclusivo, dovranno essere inseriti nel fascicolo personale di ciascun candidato.

Capo II - Diritti e doveri degli iscritti

Art. 26 - Funzione e titolo

Nessuno può assumere le funzioni di insegnante se non è iscritto all'Albo Tecnici Federali o al Registro Operatori Societari e Scolastici. La violazione di tale principio costituisce violazione alle disposizioni dettate dall'art.4 dello Statuto Federale.

Art. 27 - Doveri degli iscritti

Gli iscritti all'Albo Tecnici Federali e al Registro Operatori Societari e Scolastici devono adempiere la loro attività con dignità e decoro, devono osservare le normative dettate dal presente Regolamento, dal Regolamento del Settore Insegnamento, dallo Statuto Federale, dal Regolamento Organico, nonché dalle delibere federali.

Tutti gli Allievi degli insegnanti iscritti all'Albo Tecnici Federali o al Registro Operatori Societari e Scolastici devono essere registrati negli elenchi federali della FIGB.

Art. 28 - Trasmissione degli elenchi

Gli insegnanti iscritti al Registro Operatori Societari in qualità di Divulgatori devono comunicare alla Segreteria del Settore, entro e non oltre un mese dalla data di attivazione del programma promozionale attivato, gli elenchi dei partecipanti.

Tutti gli insegnanti iscritti all'Albo Tecnici Federali o al Registro Operatori Societari, in qualità di Promotori, devono trasmettere, entro quattro mesi dall'attivazione del corso ed in duplice copia, alla Segreteria Federale gli elenchi di tutti gli Allievi che hanno partecipato alle loro lezioni, indicando l'Associazione Dilettantistica Sportiva a cui questi sono o verranno iscritti.

Art. 29 - Deontologia

Gli iscritti all'Albo Tecnici Federali ed al Registro Operatori Societari e Scolastici sono tenuti all'osservanza delle norme etico comportamentali dettate dalle leggi e dai Regolamenti Federali; in particolare gli iscritti devono mantenere uno specchiato comportamento nel rigido rispetto dei criteri deontologici che sottintendono lo svolgimento dell'attività di insegnamento del bridge, che deve essere ispirato ai fondamentali concetti di diligenza, competenza e massima professionalità. La vigilanza del rispetto delle norme deontologiche è demandata alla Commissione di Disciplina.

Art. 30 - Commissione di Disciplina

La Commissione di Disciplina è nominata dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente del Settore Insegnamento ed è composta da tre membri effettivi e da un supplente.

Non possono far parte della Commissione di Disciplina coloro che ricoprono cariche federali o incarichi specifici nell'ambito del Settore Insegnamento. La Commissione, che delibera a maggioranza, nomina al suo interno il Presidente ed è validamente costituita con la presenza di tre membri.

La Commissione, nominata all'inizio del mandato del Consiglio Federale, dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.

Art. 31 - Competenza della Commissione di Disciplina

La Commissione giudica su tutti i componenti iscritti all'Albo Tecnici Federali ed al Registro Operatori Societari e Scolastici relativamente ad aspetti disciplinari, deontologici o che abbiano o possano avere riflessi sull'attività professionale.

La Commissione giudica altresì come giudice di secondo grado sui reclami proposti avverso decisioni del Settore Insegnamento in tutti i casi previsti dal presente Regolamento.

Nel caso venissero a mancare i presupposti di cui all'Art.15 dello Statuto Federale, la Commissione di Disciplina è obbligata a deferire alla Giustizia Sportiva i tesserati accusati di operare indebitamente nell'insegnamento, senza le necessarie autorizzazioni, con le possibili conseguenze di cui all'Art.18 dello Statuto.

Art. 32 - Procedimento e sanzioni

La Commissione di Disciplina, ricevuti gli atti dal Presidente del Settore, previa audizione dell'interessato, svolte le indagini che ritiene più opportune ed acquisiti gli atti e i documenti che ritiene utili, in caso di mancato proscioglimento, può comminare le seguenti sanzioni:

- a) richiamo, che consiste in un avvertimento scritto a non ricadere più nell'errore;
- b) censura, che consiste nella diffida a non ricadere nella trasgressione;
- c) sospensione, sino a sei mesi, dall'attività dell'insegnamento.

I provvedimenti della Commissione di Disciplina sono immediatamente esecutivi e devono essere notificati a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno ai sottoposti in giudizio, devono essere annotati sulla scheda di curriculum personale e devono essere comunicati al Presidente Federale, ai Presidenti dei Comitati Regionali interessati e al Procuratore Federale.

Art. 33 - Commissione Disciplinare d'Appello

Avverso i provvedimenti della Commissione di Disciplina è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data della notifica, alla Commissione Disciplinare d'Appello, che giudicherà senza formalità, con provvedimento definitivo ed insindacabile.

La Commissione Disciplinare d'Appello è composta da un Presidente e da due membri effettivi ed uno supplente, nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente del Settore Insegnamento.

La Commissione dura in carica un quadriennio olimpico ed i suoi componenti possono essere revocati.

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 34 Cancellazione della qualifica di Istruttore Federale e nuova qualifica

La qualifica di Istruttore Federale, a far data dal 31-12-2009, è cancellata.

Il Presidente del Settore Insegnamento, su indicazione della Segreteria, verificata

- a) la regolare iscrizione all'Albo Insegnanti al 31-12-2009,
 - b) la lodevole e continuativa pratica professionale,
 - c) la presenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'ottenimento della qualifica di Maestro,
- provvederà a far iscrivere gli ex Istruttori Federali al nuovo Albo Tecnici Federali con la qualifica di Maestro.
Gli ex Istruttori Federali, non in possesso dei requisiti sopra descritti, verranno invece inseriti nel nuovo Albo Tecnici Federali con la qualifica di Istruttore.

Art. 35 Cancellazione della qualifica di Monitore e nuova qualifica

La qualifica di Monitore (tirocinate), a far data dal 31-12-2009, è cancellata.

Il Presidente del Settore Insegnamento, verificata la regolarità di iscrizione al 31-12-2009, provvederà a far iscrivere gli ex Monitori al nuovo Registro Operatori Societari con la qualifica di Promotore.

I termini per la decadenza dalla qualifica temporanea di Promotore decorrono dal momento della iscrizione al Registro Operatori Societari.

Art. 36 Cancellazione delle qualifiche Onorarie e nuova qualifica

Le qualifiche onorarie ex Art.38 del previgente Regolamento del Settore Insegnamento sono cancellate e sostituite dall'Art.22 del presente Regolamento. Il Presidente del Settore Insegnamento provvederà d'ufficio alla iscrizione degli aventi diritto, ex Art.38 del previgente Regolamento del Settore Insegnamento, alla nuova qualifica onoraria vitalizia di «Benemerito dell'Insegnamento».